SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 821-A-bis)

Relazione orale ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, del Regolamento

TESTO PROPOSTO DALLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

Comunicato alla Presidenza il 23 aprile 1980

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dei Trasporti

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1980

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, concernente interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

Su emendamenti

(Estensore CAROLLO)

23 aprile 1980

La Commissione, esaminati gli emendamenti presentati dal Governo sul disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, concernente interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, concernente interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, concernente interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali

Articolo unico.

Il decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, concernente interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Il 50 per cento dell'onere complessivo, determinato con riferimento alla quota di incremento retributivo *pro capite* del personale delle aziende di cui al precedente comma, è assunto a carico del bilancio dello Stato e verrà rimborsato a ciascuna Regione sulla base delle erogazioni effettivamente disposte e documentate da apposita dichiarazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale. »;

l'articolo 2 è sostituito con il seguente:

« La spesa di cui al precedente articolo sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e al relativo onere, valutato in lire 18.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Rinnovo della convenzione di Lomè ".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 77 del 19 marzo 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di assicurare la continuità e la regolarità dei pubblici trasporti automobilistici locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Le Regioni nell'ambito delle proprie competenze assicurano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento integrale degli oneri derivanti, per gli anni 1979 e 1980, dalla applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri delle aziende concessionarie del trasporto di persone comprese le autolinee sostitutive o integrative di linee ferroviarie in concessione, ad eccezione di quelle contemplate dalle disposizioni di cui al decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35.

Articolo 2.

L'onere complessivo, determinato con riferimento alla quota di incremento retributivo *pro capite* del personale delle aziende di cui al precedente articolo 1, verrà riconosciuto nella misura del 50 per cento in favore di ciascuna Regione come parte integrante della quota ad esse spettante sul Fondo nazionale trasporti e verrà assunto dallo Stato

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

Identico.

Il 50 per cento dell'onere complessivo, determinato con riferimento alla quota di incremento retributivo *pro capite* del personale delle aziende di cui al precedente comma, è assunto a carico del bilancio dello Stato e verrà rimborsato a ciascuna Regione sulla base delle erogazioni effettivamente disposte e documentate da apposita dichiarazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale.

Articolo 2.

La spesa di cui al precedente articolo sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e al relativo onere, valutato in lire 18.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finan-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

a carico del bilancio dell'anno finanziario 1981 in sede di finanziamento del predetto Fondo nazionale trasporti.

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1980.

PERTINI

COSSIGA — PRETI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

ziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rinnovo della convenzione di Lomè ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

Identico.